



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 gennaio 2024 n.15

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 16, comma 10 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 23 gennaio 2024;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DETRAZIONI
SOGGETTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 16 E DALL'ARTICOLO 16 DI CUI
ALL'ARTICOLO 148, COMMA 8 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166 E
SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art. 1

(Modifica dell'articolo 16 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche)

1. L'articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 16

(Detrazioni soggettive)

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
 - a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
 - b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
 - c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
 - d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
 - e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
 - a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
 - b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall'articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive

modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.

4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.

5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.

6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.

7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.

8. L'accertamento da parte dell'UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.

9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall'imposta euro 100,00 (cento/00).

10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 16 di cui all'articolo 148, comma 8 della Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 16, di cui all'articolo 148, comma 8 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 16

(Detrazioni soggettive)

1. Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:

- a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
- c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
- d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
- e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.

2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:

- a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
- b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.

3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall'articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.

4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L'accertamento da parte dell'UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall'imposta euro 100,00 (cento/00).
10. Per i redditi di cui agli articoli 27 e 29 si applicano le seguenti detrazioni dall'imposta:
 - a) euro 500,00 (cinquecento/00) per i redditi imponibili fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
 - b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per i redditi imponibili da euro 25.000,01 (venticinquemila/01) ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).
11. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”.

Art. 3

(Disposizioni applicative)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato hanno decorrenza ai fini fiscali dal periodo di imposta 2023.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 31 ottobre 2023 n.155. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 gennaio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Gian Nicola Berti***